



**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ALL'INTERNO DEI CENTRI RISORSE**

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Attività di impiego dei volontari

Capo II Accreditamento degli Enti di SCR

Art. 3 - Soggetti accreditabili

Art. 4 - Procedure di accreditamento

Art. 5 – Requisiti organizzativi

Capo III Aspiranti volontari SCR

Art. 6 - Soggetti ammessi al servizio civile regionale

Art. 7 - Rapporto di Servizio civile regionale

Art. 8 - Contenuti del contratto

Art. 9 - Trattamento economico e giuridico dei soggetti ammessi

Capo IV Selezione e ammissione dei volontari SCR

Art. 10 - Bando di selezione dei volontari

Art. 11 – Soggetto selettore

Art. 12 - Procedura di selezione

Art. 13 – Commissione di valutazione

Art. 14 – Formazione graduatoria

Capo V Disposizioni per lo svolgimento del SCR

Art. 15 - Avvio al servizio

Art. 16 - Durata del Servizio e articolazione dell'orario

Art. 17 - Registri presenze e formazione

Art. 18 - Permessi ordinari

Art. 19 - Permessi straordinari

Art. 20 - Malattie

Art. 21 - Maternità

Art. 22 - Cessazione dal servizio

Capo VI Attività formative

Art. 23 – Formazione

Capo VII Monitoraggio e verifica dei progetti

Art. 24 – Modifica “Progetto di impiego dei volontari”

Art. 25 - Monitoraggio e verifica dei progetti

Capo VIII Norme di rinvio

Art. 26 – Norme di rinvio



Premessa

La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, tra luglio e dicembre 2021, ha attivato il percorso di partecipazione “Puglia ti vorrei” per la definizione del nuovo Programma per le Politiche Giovanili 2022 – 2025 che ha coinvolto giovani cittadine e cittadini, nonché organizzazioni pubbliche e private. Da tale percorso è emerso che una delle esigenze più avvertite dai giovani e dalle giovani pugliesi sia il miglioramento dell’accesso all’informazione, accompagnamento e orientamento in spazi dedicati e facilmente raggiungibili.

Con l’iniziativa “La rete dei Centri Risorse”, in sinergia con i Comuni pugliesi e con la collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, la Sezione regionale, pertanto, intende sviluppare servizi di prossimità in favore dei giovani pugliesi, presso luoghi pubblici attrezzati e già destinati ad attività per i giovani, al fine di creare una rete capillare di “antenne” che promuovano attività di informazione e accompagnamento ai giovani, facilitino l’accesso alle misure regionali loro dedicate e favoriscano l’interazione con altri attori locali (quali istituzioni, agenzie educative, enti culturali, privato sociale, tessuto produttivo, etc.).

L’iniziativa prevede anche un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale attraverso il coinvolgimento di giovani volontari nella diffusione delle attività dei Centri Risorse.

La sperimentazione del SCR prevede l’intervento del Comune accreditato con la collaborazione dell’eventuale ente gestore della sede del Centro Risorse.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il SCR è un’esperienza volta a formare i giovani ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe, responsabile, solidale e non violenta, nonché a rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità, attraverso il sostegno ad interventi e progettualità di interesse generale.

All’interno dell’iniziativa di “Centri risorse” il SCR rappresenta la prima sperimentazione della misura che mira a costituire una rete di giovani volontari impegnati nell’animazione territoriale e nella promozione della conoscenza delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee con un approccio di crescita “tra pari”.

Art. 2 – Attività di impiego dei volontari

I volontari di SCR saranno impegnati nelle attività dei Centri risorse così come definite nel “Progetto di impiego dei volontari”, disciplinato dall’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali.



Nel caso in cui lo spazio destinato al Centro Risorse sia dato in gestione/concessione a terzi, nel progetto di impiego dovranno essere dettagliati i ruoli specifici del Comune accreditato e dell'eventuale soggetto gestore del Centro Risorse.

I volontari sono a supporto delle attività dei Centri Risorse per l'animazione degli spazi e per l'attivazione dei loro coetanei sui territori; in nessun modo i volontari SCR possono essere sostitutivi delle risorse umane degli enti coinvolti nella gestione dei Centri Risorse (Comuni ed eventuali soggetti gestori).

Capo II

Accreditamento degli Enti alla sperimentazione di SCR

Art. 3 - Soggetti accreditabili

Sono soggetti accreditabili al SCR i Comuni pugliesi titolari di uno spazio pubblico destinato alla realizzazione del Centro Risorse.

Art. 4 - Procedure di accreditamento

Per essere accreditati alla sperimentazione di SCR, i Comuni devono:

- aver opzionato la volontà di partecipare alla sperimentazione del SCR, in risposta alla manifestazione di interesse alla realizzazione del Centro Risorse (pre accreditamento);
- aver confermato la volontà di accreditarsi per accogliere giovani volontari presso il Centro Risorse e definito il "Progetto di impiego dei volontari" di cui al precedente art. 2.

Prima dell'emanazione del bando ai volontari da parte della Regione, i Comuni dovranno inviare una scheda sintetica di presentazione del "Progetto di impiego dei volontari" da pubblicare con il suddetto bando. In questa fase i Comuni potranno eventualmente proporre degli adeguamenti di progetto da sottoporre a valutazione della Regione, confermare il nominativo dell'OLP approvato con il progetto di impiego o comunicarne la sostituzione, corredando la domanda con il relativo curriculum che sarà oggetto di verifica da parte della Regione.

Gli enti accreditati, sottoscrivono la carta di impegno etico sul SCR e si impegnano a condividere con la Regione le finalità degli interventi di SCR, nonché a partecipare alle iniziative regionali per la formazione, comunicazione e informazione sul SC.

Art. 5 – Requisiti organizzativi

Per partecipare alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale e accreditarsi per accogliere giovani volontari presso le sedi dei Centri Risorse, i Comuni si impegnano a:

- individuare un referente che si occupi della gestione amministrativa dei volontari, da effettuare anche tramite piattaforma informatica dedicata;
- individuare per lo spazio dedicato al Centro Risorse un Operatore Locale di Progetto che svolga le funzioni di accompagnamento e tutoraggio ai volontari di servizio civile assegnati e che garantisca l'affiancamento ai volontari per almeno 15 ore settimanali (fra attività di front office



e back office). La persona individuata come OLP dovrà essere disponibile a seguire un seminario, organizzato dalla Regione, di socializzazione alla funzione;

- ove necessario per la specificità delle attività, accompagnare i volontari di SCR anche con altro personale degli enti impegnati nelle attività del centro risorse;
- definire, nelle modalità indicate dall'Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali, un programma di attività dedicato ai volontari di SCR (progetto di impiego dei volontari), in cui indicare i nominativi degli OLP e allegare i relativi CV;
- effettuare la selezione dei volontari di SCR secondo le modalità e le procedure indicate dalla Regione Puglia;
- garantire la conformità degli spazi, in cui operano i volontari di SCR, alle disposizioni del DLGS n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire l'attività continuativa del Centro risorse per tutta la durata del periodo di impiego dei volontari di SCR, con la presenza di personale che possa essere di supporto ai volontari stessi;
- garantire uno spazio riservato alle notizie sul SCR, sul sito istituzionale dell'ente accreditato.

Capo III

Aspiranti volontari

Art. 6 - Soggetti ammessi al servizio civile regionale

Il servizio civile è rivolto ai giovani che al momento della presentazione della domanda:

- rientrino nella fascia di età 18 – 29 anni non compiuti;
- siano residenti in Puglia.

Non possono fare domanda al Comune titolare del "Progetto di impiego dei volontari" di SCR, i giovani che intrattengano con il Comune o l'eventuale soggetto gestore del Centro Risorse, al momento della pubblicazione del bando o abbiano avuto nei 12 mesi precedenti e per un periodo superiore a tre mesi, rapporti di lavoro/collaborazione retribuita a qualunque titolo; in tali fattispecie rientrano anche gli stage retribuiti.

I giovani che hanno già svolto il SCR non possono presentare istanza di partecipazione ad ulteriori selezioni di SCR.

Non è possibile espletare il SCR in concomitanza con il SCU.

Eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione potranno essere disposti nel bando ai volontari.

Art. 7 - Rapporto di Servizio civile regionale

Il rapporto di Servizio civile regionale si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il giovane selezionato dal Comune e la Regione che determina l'avvio in servizio del giovane.



Nell'attuazione del SCR i volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal "Progetto d'impiego dei volontari", nel rispetto di quanto stabilito nel contratto e non possono svolgere attività di lavoro se incompatibile con il corretto espletamento del SCR.

Ai volontari è assicurata la formazione, articolata in formazione generale e specifica.

La Regione, al termine del servizio, rilascia ai giovani l'attestato di effettuazione del servizio svolto.

Art 8 – Contenuti del contratto

Il contratto ai volontari è predisposto dalla Regione e contiene:

- riferimenti relativi al "Progetto di impiego dei volontari";
- decorrenza e durata del servizio;
- modalità di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- norme di comportamento da seguire e relative sanzioni.

Art. 9 - Trattamento economico e giuridico dei soggetti ammessi

L'attività di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, pertanto l'assunzione in servizio non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.

Ai giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un'indennità, non di natura retributiva, il cui ammontare è definito dal contratto, equiparata all'indennità conferita nel Servizio Civile Universale.

A tutti i volontari in servizio civile regionale sono garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio.

Capo IV

Selezione e ammissione dei volontari

Art. 10 - Bando di selezione dei volontari

La Regione, una volta all'anno, pubblica il bando per la selezione dei volontari.

Nel bando di selezione sono indicati:

- i requisiti per la partecipazione;
- la durata del servizio;
- l'indennità prevista per il volontario;
- il numero di posti disponibili;
- la procedura per la presentazione della domanda;
- le procedure di selezione;



- gli obblighi a carico dei volontari.

Gli enti accreditati dovranno promuovere il bando sul loro sito istituzionale e su altri eventuali canali di comunicazione e dare disponibilità ad offrire – anche attraverso il Centro Risorse- informazioni e supporto agli aspiranti volontari.

I candidati volontari, attraverso piattaforma regionale, indirizzano la domanda direttamente al Comune titolare del Centro risorse che avrà accesso alle domande ad esso indirizzate.

Art. 11 – Soggetto selettore

La Selezione dei candidati volontari viene effettuata dal Comune titolare del Centro Risorse, con il coinvolgimento del soggetto gestore -se presente- secondo le procedure indicate dalla Regione.

Art. 12 - Procedura di selezione

Il Comune pubblica sul proprio sito internet istituzionale e rilancia sui suoi canali di comunicazione e quelli del Centro Risorse, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.

La selezione dei candidati avverrà attraverso una valutazione di titoli ed esperienze e la realizzazione di un colloquio in cui verificare principalmente la motivazione e l'interesse del candidato.

La Regione nel bando ai volontari dettaglia il sistema di selezione con le relative griglie di punteggio.

Art. 13 – Commissione di valutazione

La valutazione dei volontari di SCR sarà effettuata da una Commissione collegiale nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione.

E' opportuno che alla Commissione di valutazione partecipi almeno una persona con esperienza di selezione e un referente del soggetto gestore dello spazio se presente.

I Comuni titolari dei Centri Risorse nominano apposite Commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, di non essere legati da rapporti di parentela ai giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità.

All'esito della selezione la commissione redige, ai fini della trasparenza, il relativo verbale contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

Art. 14 – Formazione graduatoria

Il Comune, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative a ciascun Centro Risorse, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati



idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio. Alla graduatoria deve essere assicurata da parte del Comune adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta il Comune è invitato ad utilizzare ogni altra idonea modalità di pubblicizzazione ed in particolare i canali di comunicazione del Centro Risorse.

L'ente accreditato, inoltre, carica le graduatorie sul sistema informatico regionale, secondo le indicazioni operative presenti nel bando ai volontari.

Capo V

Disposizioni per lo svolgimento del SCR

Art. 15 – Avvio al servizio

Il Comune accreditato comunica ad ogni volontario ammesso la data (previamente indicata dalla Regione) e il luogo in cui dovrà presentarsi il primo giorno di servizio.

La mancata presentazione in servizio del volontario alla data stabilita equivale a rinuncia al servizio stesso, fatta salva la comunicazione di documentati motivi che ne impediscano la presenza.

Il Comune comunica alla Regione l'effettiva presa di servizio da parte dei giovani e predispone, in collaborazione con l'eventuale soggetto gestore un fascicolo personale per ogni volontario in cui raccoglie tutta la documentazione che lo riguarda, in particolare:

- il contratto;
- copia del "Progetto di impiego dei volontari", sottoscritto dal volontario per presa visione;
- documentazione attestante permessi, eventuali malattie e/o infortuni;
- documentazione inerente la formazione, erogata al volontario, sia generale che specifica;
- eventuali istanze e richieste del volontario;
- eventuali provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente il servizio svolto.

Al volontario deve essere garantita la possibilità di visionare il proprio fascicolo personale.

Art. 16 - Durata del Servizio e articolazione dell'orario

Il progetto di SCR ha la durata di 12 mesi per un ammontare complessivo di 1145 ore annue e prevede un massimo di 25 ore ed un minimo di 12 ore settimanali. Ai volontari dovrà essere comunque garantito almeno un giorno di riposo settimanale.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario, il volontario, per un periodo limitato di tempo, potrebbe svolgere servizio per un numero di ore maggiore alle 25 settimanali e comunque non superiore alle 40 settimanali e 10 giornaliere.

Le 1145 ore devono essere necessariamente svolte nei 12 mesi e in nessun caso i mesi possono essere ridotti o ampliati.



Art. 17 - Registri presenze e formazione

Presso il Centro risorse, il Comune, in collaborazione con l'eventuale soggetto gestore, avrà cura di compilare e custodire:

- il registro giornaliero delle presenze dei volontari, con la registrazione anche della presenza dell'OLP.
- i registri della formazione generale e specifica.

I format di registro sono forniti dalla Regione.

Il Comune comunica mensilmente alla Regione le presenze e i giustificativi di eventuali assenze dei volontari.

Per le procedure operative relative all'invio della documentazione attestante le presenze si rinvia a successivi provvedimenti predisposti dalla Regione.

Art. 18 - Permessi ordinari

Durante il periodo di servizio sono riconosciute 20 giornate di permesso ordinario retribuito, oltre le festività. Le giornate di permesso ordinario si aggiungono al monte ore annuo complessivo di 1.145 ore che dovrà essere espletato nella sua interezza.

L'eventuale impiego dei volontari nelle giornate festive deve essere esplicitato nella scheda sintetica di presentazione del "Progetto di impiego dei volontari" pubblicata col bando ai volontari ed in ogni caso dovrà essere garantito il recupero di tali giornate.

Art. 19 - Permessi straordinari

Al volontario sono riconosciuti, inoltre, permessi straordinari, da fruire all'interno del monte ore complessivo di 1.145 ore, nelle seguenti situazioni:

- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'autorità giudiziaria;
- un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
- fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
- 1 giorno per ogni esame universitario e esami di stato per l'esercizio delle professioni, sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;
- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;



- un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
 - 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
 - 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;

Ulteriori eventuali permessi straordinari e comunque di natura eccezionale e debitamente motivati, potranno essere concordati con la Regione.

Art. 20 - Malattie

Il volontario durante il servizio può assentarsi per malattia, debitamente certificata dal medico, fino ad un massimo 15 giorni senza alcuna decurtazione nell'assegno di Servizio Civile. Le ulteriori assenze per malattia e per un massimo di ulteriori 15 giorni, comportano una proporzionale riduzione dell'assegno per il servizio civile. Il superamento del limite dei giorni di malattia retribuita e non retribuita anche non continuativi, comporta l'esclusione dall'esperienza di servizio civile.

Art. 21- Maternità

Durante il servizio sarà tutelata la maternità in conformità alle disposizioni legislative previste dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il D. lgs. 26/03/2001, n.151.

Successivi provvedimenti predisposti della Regione potranno specificare l'applicazione del D. Lgs. n.151/2001 in relazione alle caratteristiche specifiche del SCR.

Art. 22 - Cessazione dal servizio

La cessazione per i giovani dal servizio civile avviene nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del giovane;
- comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all'ente o a terzi;
- a seguito di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dal contratto;
- assenze che comportino esclusione dal progetto, nelle ipotesi previste dal contratto.

Capo VI

Attività formative

Art. 23 - Formazione

L'attività di formazione nei confronti dei volontari in servizio è effettuata dalla Regione per soddisfare le seguenti necessità:

- una formazione generale, di durata minima pari a 30 ore, volta a creare il gruppo di lavoro, che si propone come importante occasione di formazione civica per il volontario, fornendogli strumenti per una partecipazione attiva e responsabile che lo aiutino a comprendere le



dinamiche delle interazioni sociali (inclusione, esclusione, marginalizzazione) e gli spazi che il protagonismo giovanile può avere nella crescita del benessere delle comunità e delle reti di coesione sociale.

- una formazione specifica, di tipo teorico-pratico, di durata minima pari a 50 ore e correlata con l'attività di impiego del giovane nel progetto che comprenda anche un modulo sulla sicurezza e i rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La partecipazione alla formazione è obbligatoria per i volontari ed è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

La Regione rilascia ai volontari un attestato di partecipazione alla formazione.

Capo VII

Monitoraggio e verifica dei progetti

Art. 24 – Modifica progetto di impiego

I Comuni, in casi eccezionali, comunicano preventivamente alla Regione eventuali modifiche che intendono apportare al progetto di impiego ed attendono l'autorizzazione della Regione per applicare i cambiamenti richiesti.

Art. 25 - Monitoraggio e verifica dei progetti

La Regione effettua il monitoraggio e la verifica dei progetti attraverso la richiesta, al Comune accreditato, di invio di documentazione di progetto e/o relazioni e la realizzazione di controlli e verifiche in loco sull'attuazione dei progetti.

Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto, la Regione, previo contraddittorio, può applicare delle sanzioni nei confronti dell'Ente accreditato.

Per le procedure di monitoraggio e valutazione delle attività si rinvia a successivi provvedimenti predisposti dalla Regione.

Il Comune, anche tramite il coinvolgimento dell'eventuale soggetto gestore dello spazio, si impegna a garantire il monitoraggio periodico delle attività del "Progetto di impiego dei volontari".

Capo VIII

Norme di rinvio

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato nelle presenti Linee guida si rinvia a successivi Avvisi agli enti di servizio civile regionale e Bandi ai volontari